



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

SENT. N. 55/2023  
P.U. N. 73/2023  
CRON. N.....  
REP. N. 58/2023  
R.G. N. 21/2023 (Veneziano)  
N° 22/2023 (Alosi)

Depositata e Pubblicata

Il.....  
Il Funzionario Giudiziario  
Antonina Anselmo

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 73-  
1/2023 presentato da ALOSI ADRIANA, nata a Messina (ME) il 08.07.1978  
(c.f.: LSADRN78L48F158Y) e VENEZIANO VINCENZO, nato a  
Caltanissetta (CL) il 30.05.1978 (c.f.: VNZVCN78E30B429A), entrambi  
residenti in Carbonera (TV), Via Piovesan n. 63/B, per l'apertura della  
procedura familiare di liquidazione controllata dei loro beni;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- i ricorrenti sono residenti in Carbonera (TV);
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la  
valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione



depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- si tratta di procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCI essendo i ricorrenti coniugi conviventi e avendo il sovraindebitamento un'origine comune;
- i debitori sono in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di circa E. 285.898,56 per Veneziano e di E. 216.399,72 per Alosi a fronte di un attivo di circa E. 155.000,00;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

#### **DICHIARA**

**l'apertura della liquidazione controllata dei beni di ALOSI ADRIANA, nata a Messina (ME) il 08.07.1978 (c.f.: LSADRN78L48F158Y) e VENEZIANO VINCENZO, nato a Caltanissetta (CL) il 30.05.1978 (c.f.: VNZVCN78E30B429A),**

#### **NOMINA**

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura;

#### **NOMINA**

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona della dott.ssa Chiara Manzonetto;

#### **ORDINA**

ai debitori il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

#### **ASSEGNA**

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta



elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

**DISPONE**

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

**ORDINA**

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.

Di conseguenza la procedura esecutiva immobiliare RG 195/2021 pendente presso il Tribunale di Treviso non potrà essere proseguita.

**DISPONE**

che i compensi spettanti all'OCC in prededuzione e quelli spettanti al legale in privilegio e non in prededuzione a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI dovranno essere liquidati dal Giudice Delegato.



Ritenuto che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2 CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 279 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;

Ritenuto di dover dare al Liquidatore le disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio con i creditori in ordine alla condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

#### **DISPONE**

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, così deciso nella camera di consiglio tenuta a mezzo applicativo Teams del 28 marzo 2023

Il Presidente est.

Bruno Casciarri



Depositata in cancelleria

il .....  
Il Funzionario Giudiziario  
Antonina Anselmo

Con provvedimento in data Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri Presidente rel.

dott. Lucio Munaro Giudice

dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice

rilevato che nella sentenza 55/2023, pubblicata in data 29.03.2023, con riferimento al ricorrente Vincenzo Veneziano, sono stati indicati data di nascita e codice fiscale errati (30.05.1978 e VNZVCN78E30B429A) in luogo di quelli corretti, che sono rispettivamente 30.05.1979 e VNZVCN79E30B429B;

**rilevato che trattasi di un mero errore materiale**

**P.Q.M.**

Dispone la correzione dell'errore in sentenza, con la sostituzione dei predetti dati anagrafici di Vincenzo Veneziano con quelli corretti (data di nascita: 30.05.1979 e C.F. VNZVCN79E30B429B).

Dispone l'annotazione del presente provvedimento in calce alla sentenza.

Si comunichi.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 27/04/2023

Il Presidente

*Bruno Casciarri*

Treviso, 02/05/2023



Il Funzionario Giudiziario

*Antonina Anselmo*  
Antonina Anselmo



